AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 337/21/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RETE 7 S.R.L. (FORNITORE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI PER LA DIFFUSIONE IN AMBITO LOCALE "È TV FRIULI") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 11-*QUATER* DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 ottobre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";*

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito "*Testo unico*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di seguito "*Codice di autoregolamentazione*";

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15

settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021"*;

VISTA la nota del 30 settembre 2021 (prot. n. 0388045) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato a seguito della segnalazione del Signor Diego Frau nei confronti dell'emittente televisiva "È Tv Friuli" della società Rete 7 S.r.l. per la presunta violazione dell'art. 5, legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'art.17, comma 3, della delibera Agcom n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, in quanto nel corso del telegiornale del 24 settembre 2021 alle ore 12.15 "*al termine di un'intervista in studio ad un candidato alle elezioni comunali di Pordenone, questi avrebbe espresso un'esplicita indicazione di voto"* ed ha proposto l'applicazione di un provvedimento sanzionatorio. In particolare, dagli accertamenti istruttori del Comitato regionale competente nel caso di specie risulta quanto segue: *i)* in data 28 settembre 2021 veniva richiesta dal Comitato regionale competente all'emittente televisiva in questione la "*copia della registrazione dell'edizione del telegiornale* [del 24 settembre 2021, ore 12.15] *segnalato, che veniva consegnata il giorno stesso e conseguentemente visionata per le verifiche necessarie*"; *ii) dalla disamina della registrazione consegnata è stato possibile appurare che, nel corso dell'intervista a*[l] *candidato consigliere alle Elezioni comunali di Pordenone,* [Alberto Santarossa, Lega Nord] *all'incirca al minuto 20:46 dall'inizio della registrazione consegnata dalla Società, questi ha dichiarato testualmente:* [Perché scegliere Lega? Per rafforzare quella che è la linea tra Comune, Regione e Stato] *quindi il 3 e 4 ottobre votate Lega", esprimendo, in tal modo, una chiara indicazione di voto; iii)* in data 29 settembre 2021 venivano richieste le controdeduzioni, ma "*la Società Rete 7 s.r.l. non ha ritenuto di presentare proprie controdeduzioni alla scadenza del termine delle 24 ore di cui all'art. 26, comma 10, della delibera n. 265/21/CONS"*;

ESAMINATA la nota del 4 ottobre 2021 (prot. n. 0391077) con la quale la società Rete 7 S.r.l. ha riscontrato tardivamente la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato regionale, rappresentando che:

- *il Sig. Alberto Santarossa ha effettuato* [la] *dichiarazione in diretta;*
- *in edizione successiva il giornalista Comisso ha comunicato sempre in diretta che nessun candidato al Consiglio comunale può fornire, in alcun modo, durante uno spazio informativo, indicazioni di voto. Stasera ripeteremo nell'ultima edizione del telegiornale* [il] *medesimo messaggio, ovvero che l'emittente si dissocia da quanto dichiarato da alcuni candidati su "consigli di voto";*

VISTA la successiva nota del 5 ottobre 2021 (prot. n.0393823) con la quale il Comitato regionale competente ha integrato la proposta trasmessa in data 30 settembre 2021, e nel confermarla dopo aver preso visione delle controdeduzioni tardivamente trasmesse dalla società ha asserito che "*le controdeduzioni della Società Rete 7 s.r.l. appaiono solo parzialmente accoglibili in quanto ritenute troppo generiche per poter realizzare una forma di adeguamento in via compositiva agli obblighi di legge, di cui all'art. 26, comma 10, della delibera n. 265/21/CONS. Nello specifico, la comunicazione effettuata dall'emittente nelle successive edizioni dei telegiornali in merito al rispetto del citato divieto di esprimere indicazioni di voto e la dichiarata "dissociazione" da eventuali dichiarazioni di voto fatte comunque dai candidati ospiti, appare insufficiente quale forma di adeguamento in quanto ritenuta troppo generica rispetto allo specifico e ben delimitato episodio oggetto di contestazione e pertanto inadeguata a compensare fattualmente la violazione commessa, non fornendo al telespettatore i necessari elementi per comprendere l'infrazione specificatamente contestata*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 2 del *Codice di autoregolamentazione* definisce il programma di informazione come "*un programma a contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca*" come attuato dalla disposizione contenuta nell'art. 17, primo comma, della delibera n. 265/21/CONS secondo i quali "*quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11-*quater* della legge n. 28/2000, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la

parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002, n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che "il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata". "Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque" - prosegue la Corte - "tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli […] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda […] il sistema democratico";

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che la normativa attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, adottata dall'Autorità si fonda su principi e indirizzi cui devono uniformarsi anche le emittenti private locali;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 11-*quater* della legge n. 28 del 2000 "*Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica*" e che tale previsione riceve conferma nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e nell'art. 17 della delibera n. 265/21/CONS;

CONSIDERATO che dal combinato disposto degli articoli 4 del codice di autoregolamentazione - a norma del quale nel periodo elettorale in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti è vietato fornire anche in forma indiretta indicazioni di voto - e del citato

articolo 11-*quater* si deduce l'estensione alle emittenti locali del divieto sancito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 28 del 2000, secondo il quale "*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto*";

CONSIDERATO che la presenza di un candidato in una competizione elettorale il quale fornisce in un programma informativo televisivo "*una chiara indicazione di voto",* contravviene alla disposizione contenuta nell'articolo 17, comma 3 della delibera n. 265/21/CONS, recante "*In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto*", anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, secondo cui negli ultimi trenta giorni della campagna elettorale "*la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni*", inteso quale canone interpretativo della citata normativa nazionale e regolamentare in materia, con ciò intendendo che la *ratio* di quel divieto sottintenda che la presenza di un candidato in un programma informativo non correlata alla completezza e imparzialità dell'informazione costituisca in *re ipsa* violazione della disposizione della legge 28/00 e del regolamento attraverso l'indicazione di una preferenza di voto;

RITENUTO di condividere le conclusioni del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, anche alla luce dell'integrazione dell'istruttoria, atteso che il generico "*messaggio* [dell'emittente che] *si dissocia da quanto dichiarato da alcuni candidati su "consigli di voto"*, tra l'altro non provato, non ha comportato il riconoscimento dell'avvenuta violazione e la rimozione dei suoi effetti lesivi, tali da essere inteso a titolo di adeguamento spontaneo;

RITENUTO, pertanto, che la fattispecie oggetto di segnalazione integra gli estremi della violazione, da parte della società esercente l'emittente televisiva in ambito locale "È Tv Friuli", degli artt. 4 del codice di autoregolamentazione e 11-*quater,* della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie dell'art. 11-*quinquies* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale al comma 2 prevede che "*l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti*";

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Rete 7 S.r.l., esercente l'emittente televisiva in ambito locale "È Tv Friuli", in relazione alla violazione commessa all'interno del telegiornale del 24 settembre 2021, alle ore 12.15 per l'espressione di una chiara indicazione di voto da parte del candidato consigliere di Pordenone Alberto Santarossa durante le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, la diffusione, nel primo telegiornale utile, di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, cui sia assicurato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione a quella oggetto di accertamento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione servizi media - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*" all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'emittente televisiva "È Tv Friuli" e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba